

CASA DI CURA SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI SRL  
25/11/18

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Casa di Cura San Camillo srl  
per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere residenziali e ambulatoriali  
periodo 1 luglio 2018/31 dicembre 2020**

Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "ATNO", Codice fiscale/Partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Teresa De Lauretis, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta ATNO, la quale interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

**E**

la Casa di Cura San Camillo, di seguito denominata "Struttura", codice fiscale/partita IVA 03672790049, sede legale 12051 Alba (Cn) in Piazza Cristo Re n° 14 interno 5, sede operativa Casa di Cura San Camillo via Padre Ignazio da Carrara, 37 Forte dei Marmi, rappresentata dal Dr. Claudio Altamura, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

**PREMESSO CHE**

l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;

l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;

- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2") e il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (cosiddetto "percorso 3");

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776 definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale per il triennio 2008/2010 e che le tariffe 2010 sono ad oggi confermate;

- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- ai sensi dell'art.1, comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli Istituti privati sono tenuti a praticare sulle tariffe del Nomenclatore regionale uno sconto pari al 2%, qualora gli atti convenzionali non prevedano sconti superiori;

- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui

**CASA DI CURA  
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI SRL**  
Via P. I. da Carrara, 37 - 55042 Forte dei Marmi (LU)  
Legale Rappresentante  
**Dott. Claudio Altamura**

**Dr. ssa Paola Chelli**

Il Responsabile dell'Area Supporto Amm.vo

all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;

- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la DGRT 723/2011;
- le deliberazioni aziendali 30 novembre 2017 n.1090 e 30 marzo 2018 n.256 prorogano rispettivamente al 31 marzo 2018 e al 30 giugno 2018 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Struttura per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in oggetto;
- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (aut. Comune di Forte dei Marmi prot. 38415 del 1/01/2011 e successivo prot. 4887 del 28/02/2017; e in possesso di accreditamento per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione in regime ambulatoriale (decreti RT 12675 del 29/11/2016 e 220 del 12/01/2018);
- le parti prendono atto che il contratto sottoscritto il 25 febbraio 2013 fra l'Azienda USL 12 e la Struttura in materia di percorso riabilitativo ambulatoriale si intende abrogato;

- la deliberazione aziendale 2 luglio 2018 n. 574 ha approvato lo schema della presente contratto;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2 Oggetto

Il presente contratto regola l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni seguenti:

- riabilitazione extraospedaliera intensiva ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale;
- percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 (cosiddetto "percorso 3" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile a condizioni di disabilità complesse che richiedono una presa in carico globale;
- percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione (cosiddetto "percorso 2" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile alle disabilità minime e segmentarie.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti b) e c) saranno di seguito indicate rispettivamente con la denominazione "percorso 3" e "percorso 2".

Le prestazioni in oggetto sono rivolte a persone residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

### Art. 3 Modalità di accesso

L'accesso alla riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale e ambulatoriale percorso 3 (lettera a e lettera b precedente art. 2) è subordinato a prescrizione del Medico specialista di branca/Medico fisiatra dipendenti del SSN e redazione del Progetto riabilitativo individuale (PRI) da parte del Dipartimento di riabilitazione aziendale.

La Struttura si impegna a erogare il trattamento secondo le modalità indicate nel PRI ed eventuali



CASA DI CURA  
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI S.R.L.  
Via P.I. da Carrara, 37 - 55047 Forte dei Marmi (LU)  
Legale Rappresentante  
Dott. Claudio Altamura

Il Responsabile dell'Area Supporto Amministrativo  
Servizi Sanitari  
Dr.ssa Paola Celli



proroghe richiedono validazione sanitaria/autorizzazione da parte del Medico Fisiatra del Dipartimento di riabilitazione.

L'accesso alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione percorso 2 (lettera c precedente art.2) avviene su richiesta del Dipartimento di Riabilitazione aziendale, con possibilità di accesso diretto da Struttura nel limite del 10 per cento.

La Struttura si impegna a programmare la propria attività e gestire direttamente le agende tramite il Centro unico di prenotazione (CUP) aziendale, fatte salve eventuali successive indicazioni dell'ATNO che la Struttura si impegna ad applicare.

#### **Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni**

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

#### **Art. 5 Tariffe e tetti finanziari**

**TARIFFE** di riferimento delle prestazioni oggetto dell'presente contratto sono le seguenti:

a) per la riabilitazione extraospedaliera intensiva ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale e ambulatoriale (lettera a e lettera b precedente art. 2), le tariffe di riferimento sono contenute nell'allegato A della deliberazione Giunta regionale Toscana 776/2008, con particolare riferimento a quelle indicate per l'anno 2010.

Con riferimento alle prestazioni in regime residenziale, alla tariffa si aggiunge l'importo di 6,00 € per l'erogazione diretta di prestazioni farmaceutiche, specialistiche e diagnostiche.

b) per il percorso 2 (lettera c precedente art. 2) le tariffe di riferimento sono contenute nel Nomenclatore tariffario regionale, ridotte secondo la percentuale di sconto del 2% ai sensi della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Sono fatte salve eventuali modifiche alle tariffe che potranno essere apportate ai sensi di successive disposizioni regionali. Nel caso di revisione tariffaria determinata dalla regione Toscana con effetto retroattivo, i nuovi valori saranno riconosciuti, per il periodo pregresso, ove sia assicurata la copertura finanziaria.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti **TETTI FINANZIARI** massimi e onnicompresivi:

a) riabilitazione extraospedaliera intensiva ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale:  
€ 535.000,00.

L'importo è comprensivo della quota giornaliera di € 6,00 per l'erogazione di prestazioni diagnostiche e farmaceutiche che si rendano necessarie durante l'inserimento residenziale;

b) percorso 3: € 110.000,00

c) percorso 2: € 125.000,00

I suddetti tetti finanziari 2018 comprendono quanto indicato negli atti di proroga del precedente contratto citati in premessa (deliberazioni aziendali 1090/2017 e 256/2018).

CASA DI CURA  
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI SRL  
Via P. I. da Carrara, 37 - 57042 Forte dei Marmi (LU)  
Legale Rappresentante  
Dott. Paolo Chelli

Area Supporto Amministrativo  
Responsabile Area Supporto Amministrativo  
Dr.ssa Paola Chelli

Per i successivi anni di vigenza del presente accordo, il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

I tetti di spesa previsti dalla presente contratto sono determinati al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario e della quota aggiuntiva), che devono essere contabilizzate dalla Struttura nettando i costi delle prestazioni, come specificato nei successivi articoli 7 e 8.

Le parti concordano che i volumi economici sopra descritti potranno formare oggetto di compensazione fra le diverse tipologie di prestazione, all'interno del tetto finanziario complessivo.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento del tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

#### **Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria**

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket per conto dell' ATNO e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo articolo, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

#### **Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi**

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata per conto del S.S.N. entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte per tipologia (ex art. 26 residenziale; percorso 3; percorso 2) e in base alla residenza degli assistiti.

Il rendiconto delle prestazioni consiste in un riepilogo analitico delle prestazioni erogate con l'indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente
- quote esenzione/quote di compartecipazione
- importi prestazioni, con evidenza dello sconto 2% effettuato, dei ticket/quote aggiuntive riscossi, delle esenzioni.

Al rendiconto devono essere allegati i relativi piani riabilitativi individuali sottoscritti dal Dipartimento di Riabilitazione aziendale, le prescrizioni e i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa.

La Struttura si impegna a rispettare le procedure finalizzate all'alimentazione costante dei flussi informativi e all'utilizzo del gestionale in uso, secondo le indicazioni dell'ATNO.

Dopo la definizione della specifica procedura, l'ATNO riconoscerà il valore economico delle sole prestazioni risultanti dai flussi riconosciuti dalla Regione Toscana.

CASA DI CURA  
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI SRL  
Via P. I. da Carrara, 37 - 55049 Forte dei Marmi (LU)  
Legale Rappresentante  
Dott. Giancarlo Altomare

Responsabile Area Supporto Amm.vo

Servizi Sanitari  
Paola Ghelli



## **Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento**

La Struttura emette fatture elettroniche - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando le descrizioni "riabilitazione ex art. 26 residenziale", "riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale percorso 3", "riabilitazione ambulatoriale percorso 2" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio".

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento. Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura. In relazione al percorso 2, dovrà essere evidenziato inoltre lo sconto 2% sulle tariffe, reso ai sensi della legge 296/2006.

L'ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni o in assenza di rendiconto elaborato come da precedente art. 7.

## **Art. 9 Controllo dell'attività**

La Struttura riconosce all'ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art. 10 Tutela dell'utente**

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell'ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

## **Art.11 Trattamento dei dati personali**

La Struttura si impegna all'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere agli adempimenti previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività oggetto del presente contratto è la ATNO.

La Struttura agisce in qualità di Responsabile esterno della ATNO, nella persona del proprio legale rappresentante, giusta nomina che si perfeziona automaticamente con la sottoscrizione del presente atto. La nomina a Responsabile esterno non comporta alcun corrispettivo e cessa automaticamente al venir meno dell'espletamento dell'attività per conto dell'ATNO.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali si impegna al rispetto del suddetto d.lgs.

CASA DI CURA  
SAN CAMILLO FORTE DEI MARMI S.R.L.  
Via P. I. da Carrara, 37 - 55042 Forte dei Marmi (LU)  
Legale Rappresentante  
Dott. Claudio Altamura  
Area Supporto Amm. VO  
Servizi Sanitari  
Dott. Paola Ghelli

196/2003, dei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, del regolamento UE 2016/679, nonché di quanto previsto dal regolamento aziendale in materia, che la Struttura dichiara di conoscere e accettare.

### **Art. 12 Durata del contratto**

Il presente contratto decorre dall' 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020 e potrà esser rinnovato alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Fermo restando il tetto finanziario stabilito al precedente art. 5 per l'anno 2018, i tetti di spesa per la singola annualità sono formalizzati annualmente dall'ATNO tramite PEC.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

### **Articolo 13 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

### **Articolo 14 Facoltà di recesso**

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### **Articolo 15 Controversie**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

### **Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo**

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

### **Art.17 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest  
Il Direttore Generale

per la Casa di Cura San Camillo  
il Legale Rappresentante

